

Cass., civ. sez. III, del 20 maggio 2015, n. 10259

Ad ogni modo, ove anche si fosse voluto prescindere dal rilievo di improcedibilità, va osservato che le ragioni di censura, avanzate dai ricorrenti, non meritavano comunque accoglimento.

Ed invero, quanto alla prima doglianza, svolta per violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 cc e 221 cpc, con cui i ricorrenti hanno lamentato che la Corte di Appello avrebbe obliterato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui si traduce in un'ipotesi di riempimento sine pactis rutilizzazione abnorme del foglio firmato in bianco, quale quella verificatasi nella specie, avvenuta per operazione altra e diversa da quella che aveva dato origine all'emissione del bianco segno, mette conto di evidenziare che la censura appariva comunque infondata. Invero, la denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, con sottoscrizione riconosciuta, postula la proposizione del rimedio della querela di falso soltanto quando il riempimento risulti avvenuto absque pactis o sine pactis, ossia in assenza di autorizzazione, atteso che soltanto in tale ipotesi si denuncia una falsità materiale che concerne il collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione, a differenza di quanto accade nell'ipotesi del riempimento contra pacta, in cui si verifica una mancata corrispondenza tra ciò che risulta dichiarato e ciò che si voleva dichiarare, quale esito di una disfunzione del processo di formazione della dichiarazione.

Pertanto, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto "absque pactis", in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore; qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento "contra pacta" e, quindi, di inadempimento del mandato "ad scribendum" in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore. (Cass.n.18898/2010).

Tutto ciò premesso, vale la pena di sottolineare che, come ha già evidenziato la Corte di merito sulla base della documentazione in atti, la prospettazione originaria dell'atto di opposizione a d.i. proposta dagli appellanti, ribadita in seno alla querela di falso, era nel senso che la fideiussione in questione era stata sottoscritta in bianco dal V e dalla G al fine di garantire gli affidamenti bancari e le linee di credito concessi dalla Banca alla Fininvest Service. Con la conseguenza che nessun dubbio era consentito in ordine al fatto che il riempimento successivo effettuato, volto a garantire le obbligazioni di V in ragione del contratto di mutuo stipulato con il CS, avvenne contra pacta e non sine pactis.